**Domanda 1:** Con riferimento a quanto previsto nel Capitolato tecnico (pag. 8), laddove è richiesto all'operatore economico di dichiarare già in sede di Offerta, ove ne ricorrano i presupposti, l'eventuale svolgimento di incarichi o rapporti professionali in favore di uno o più Fondi paritetici interprofessionali e/o bilaterali, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la valutazione di possibili situazioni di conflitto di interessi, si chiede di chiarire se tale previsione:
a) debba intendersi esclusivamente come obbligo di trasparenza e dichiarazione, finalizzato alla valutazione della sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi e delle relative misure di prevenzione e mitigazione;

oppure

b) possa configurare una causa di incompatibilità o di esclusione dalla procedura di gara per l'operatore economico che abbia in essere o abbia svolto incarichi in favore di uno o più Fondi interprofessionali/Bilaterali. In questo ultimo caso si chiede di precisare gli effetti di tale esclusione con riferimento ad altri operatori che eventualmente intendano operare in RTI con l'operatore escluso dalla procedura di gara.

Si chiede inoltre di confermare che, in assenza di una espressa previsione di incompatibilità, l'eventuale svolgimento di tali incarichi, se debitamente dichiarato nell'Offerta Tecnica, non costituisca di per sé causa di esclusione, ferma restando la valutazione da parte della Stazione Appaltante delle misure organizzative adottate dall'operatore economico a presidio dell'imparzialità e dell'indipendenza nell'esecuzione del servizio.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

**Risposta 1:** Le disposizioni poste agli ultimi quattro capoversi del paragrafo 2 del Capitolato di gara non introducono un requisito di partecipazione alla procedura, bensì stabiliscono condizioni di esecuzione del contratto valevoli per la situazione ivi descritta, attinente alla materia del conflitto di interessi.
Il mancato rispetto di tali condizioni, nella conformazione concreta delle stesse che, ricorrendone la necessità, sarà compiutamente definita con la S.A. all'avvio del rapporto, potrà dunque costituire dunque inadempimento del Fornitore, applicandosi per tale ipotesi i rimedi di legge, costituendo in ogni caso obbligo specifico di quest'ultimo quello di rendere i servizi in affidamento attraverso modalità tali da assicurare l'assenza di ogni possibile ragione di insufficiente terzietà ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti assegnati.
Afferendo ciò anche al profilo organizzativo del servizio, è richiesto ai concorrenti che versino nella situazione di potenziale conflitto di interessi indicata al predetto paragrafo 2 di anticipare le modalità suindicate già all'interno dell'Offerta tecnica.

**Domanda 2:** In relazione al bando in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Nel caso di RTI costituito tra operatori che, singolarmente presi, svolgono già servizi di supporto specialistico in favore di uno o più Fondi, il conflitto di interessi può ritenersi superato (escluso) mediante una netta separazione delle attività tra le società del RTI, in modo tale da escludere l'esecuzione di servizi relativi ai Fondi per i quali le società del RTI svolgono già ulteriori servizi di supporto specialistico?

2. Inoltre, in modo analogo, nel caso in cui all'interno del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento del presente appalto, fossero presenti componenti che svolgono già servizi di supporto specialistico in favore di uno o più Fondi, in proprio o per conto di uno o più

committenti, il conflitto di interessi può ritenersi superato (escluso) con l'astensione della risorsa interessata dall'erogazione di servizi riguardanti i Fondi verso i quali hanno già rapporti in essere?

**Risposta 2:** Le disposizioni poste agli ultimi quattro capoversi del paragrafo 2 del Capitolato di gara non introducono un requisito di partecipazione alla procedura, bensì stabiliscono condizioni di esecuzione del contratto valevoli per la situazione ivi descritta, attinente alla materia del conflitto di interessi.
Il mancato rispetto di tali condizioni, nella conformazione concreta delle stesse che, ricorrendone la necessità, sarà compiutamente definita con la S.A. all'avvio del rapporto, potrà dunque costituire dunque inadempimento del Fornitore, applicandosi per tale ipotesi i rimedi di legge, costituendo in ogni caso obbligo specifico di quest'ultimo quello di rendere i servizi in affidamento attraverso modalità tali da assicurare l'assenza di ogni possibile ragione di insufficiente terzietà ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti assegnati.
Afferendo ciò anche al profilo organizzativo del servizio, è richiesto ai concorrenti che versino nella situazione di potenziale conflitto di interessi indicata al predetto paragrafo 2 di anticipare le modalità suindicate già all'interno dell'Offerta tecnica.
In ipotesi di raggruppamento temporaneo di Imprese, si può sin d'ora anticipare che verrà ritenuta misura organizzativa utile (assieme ad ogni altra eventualmente proposta o individuata) l'espressa garanzia che l'Impresa o le Imprese partecipanti al RTI che abbiano in concreto svolto servizi di supporto specialistico in favore di uno specifico Fondo non saranno chiamate a contribuire, in fase di esecuzione del contratto, allo svolgimento dei compiti di verifica e controllo relativi all'attività di quello stesso Fondo.
Analoghe garanzie dovranno essere prestate con riferimento alla composizione del gruppo di lavoro dedicato.